



Udito il dr. _____ per l'Ufficio del PG;

Lette le conclusioni scritte del PM;

Rilevato che a seguito del silenzio rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso, il contribuente, avv. _____, ha adito la C.T.P. di Roma per ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso dell'imposta Irap per l'anno 1998;

che il ricorrente ha anche eccepito profili di legittimità costituzionale, correlati all'assenza dei presupposti dell'imposizione, previsti dalle disposizioni di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 446 del 1997, con particolare riguardo all'esercizio di una attività autonomamente organizzata;

che la C.T.P. ha accolto il ricorso;

che l'Ufficio ha proposto appello, eccependo che l'attività lavorativa era stata espletata con l'ausilio della autonoma organizzazione prevista dalla norma impositiva, ma la C.T.R. l'ha respinto e condannato l'Ufficio al pagamento delle spese;

che, secondo i giudici del riesame, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2001, nel caso controverso, sarebbero mancati gli elementi relativi al capitale ed al lavoro altrui, considerati rappresentativi o costitutivi del presupposto impositivo dell'Irap, ossia della «organizzazione autonoma»;

che avverso tale pronuncia, il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e l'AGENZIA DELLE ENTRATE hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

che il contribuente resiste, con controricorso;

che con l'unico motivo del ricorso ~~principale~~ (con il quale lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 D. Lgs. n. 446 del 1997) i ricorrenti deducono che la Commissione regionale avrebbe errato nell'interpretazione della sentenza della Corte costituzionale;

che sarebbe errato, innanzitutto, considerare non applicabile il tributo nel caso in cui l'attività



professionale venga svolta in assenza di una organizzazione di capitali o di lavoro altrui; che il fatto che l'attività professionale si sia estrinsecata in una prestazione d'opera intellettuale personale, senza l'ausilio di dipendenti o collaboratori e con l'impiego di pochi ed essenziali beni strumentali, non escluderebbe l'esistenza dell'autonoma organizzazione che, al contrario, consisterebbe nell'impiego dell'intelligenza e della cultura posseduta dal professionista, in modo prevalente rispetto al lavoro manuale sbrigato dallo stesso, sfociante in una obbligazione di mezzi e non di risultato;

che, rispetto a tale doglianza, il PG ha chiesto che la Corte, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., respinga il ricorso per essere manifestamente infondato;

che tale conclusione deve essere condivisa con riguardo al ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate.

Considerato infatti che, preliminarmente, il ricorso del Ministero delle Finanze è inammissibile perché nel giudizio di secondo grado era parte l'Agenzia delle Entrate (con un suo ufficio periferico);

che, quanto al ricorso dell'Agenzia, esso è manifestamente infondato, perché, infatti, questa Corte, anche alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata, fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, ha già affermato il principio (contenuto nella sentenza 3673 del 2007 ed in altre successive) che l'esistenza di una autonoma organizzazione, costituente il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni, indicati nell'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, non deve essere intesa in senso soggettivo, ma oggettivo, nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante



dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui;

che tale organizzazione è riscontrabile ogni qualvolta il professionista si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività, costituendo indice di tale eccedenza, fra l'altro, l'avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini dell'Irpef o dell'Iva, ed incombendo al contribuente che agisce per il rimborso dell'imposta, indebitamente versata, l'onere di provare l'assenza delle predette condizioni;

che, pertanto, un tale accertamento deve essere compiuto con riferimento ai singoli anni d'imposta controversi (nella specie, il solo anno 1998), in ordine ai quali è stato chiesto il rimborso dell'Irap, atteso che il possesso di tale autonoma organizzazione, com'è facile immaginare, può variare nel tempo essendo libero il professionista di svolgere la propria opera attraverso l'ausilio di essa oppure svolgerla personalmente e senza l'aiuto di una particolare organizzazione;

che il giudice di merito, con valutazione in fatto incensurabile in questa sede, perché immune da vizi motivazionali, logici e giuridici, ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo;

che il ragionamento da esso compiuto, neppure censurato dalla ricorrente AGENZIA, è adeguato al principio di diritto sopra enunciato;

che la motivazione della sentenza, peraltro va corretta nella parte in cui postula la non assoggettabilità a imposizione Irap delle attività professionali, in quanto svolte *intuitu personae*;

che tale affermazione, non conforme ai principi di diritto sopra richiamati, va in questa sede emendata, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., senza che sia necessario modificare il dispositivo della decisione,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



che è conforma a diritto;
che la posteriorità dell'enunciazione del principio di diritto sopra riportato, rispetto alla proposizione del ricorso da parte dell'AGENZIA, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso del MINISTERO DELLE FINANZE, rigetta quello proposto dall'AGENZIA DELLE ENTRATE e compensa, fra le parti, le spese di questa fase del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopraindicati, il 20 dicembre 2007.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

J
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 23 GEN. 2008

/
ESSENZA REGISTRAZIONE
Alleg. 2/4/1986
R. D. 1/1/1986 - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA